N. R.G. VG 7284/2026

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE TERZA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

La Giudice Antonella Rimondini,

letto il ricorso depositato in data 26 maggio 2026 da * e * ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. 14/2019 con il quale sono state chieste A) misure cautelari selettive di contenuto analogo alle misure protettive di cui all'art. 18 CCI, nei confronti dei creditori attivi e dei *landlord* (locatori/concedenti) di * e * rispettivamente individuati nei docc. 29 e 32 allegati al ricorso, nonché B) misure cautelari contro i creditori garantiti e garanti/controgaranti di inibitoria all'escussione delle garanzie e controgaranzie e all'esercizio delle azioni di rivalsa, surroga o regresso, individuati nel doc. n. 33 allegato all'istanza; il tutto fino al termine finale di durata della composizione negoziata della crisi del 4.10.2026, come prorogato dall'Esperto;

rilevato che le società ricorrenti hanno presentato istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi ai sensi dell'art. 13 CCI e che l'Esperto nominato ha accettato l'incarico in data 8 ottobre 2025 (accettazione pubblicata in data 9 ottobre 2025);

ritenuta la competenza del Tribunale di Bologna *ex* artt. 25 comma IV e 27 comma I CCI, quale tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese competente con riferimento al luogo in cui l'impresa controllante del gruppo di rilevanti dimensioni ha la propria sede (*

);

tenuto conto che, con decreto del 28.11.2025, sono state confermate le misure protettive per giorni 120 nei confronti di tutti i creditori, successivamente prorogate – su istanza delle società - per altri 120 giorni;

dato atto che, con decreto del 30.12.2025, sono state accolte anche le istanze cautelari delle ricorrenti e, per l'effetto è stata inibita l'escussione di una serie di garanzie e controgaranzie relativi a rapporti di locazione per la stessa durata delle misure protettive, anch'esse prorogate per 120 giorni;

considerato che è stato integrato il contraddittorio con l'Esperto e con i soggetti destinatari della richiesta cautelare;

rilevato che si sono costituiti * , * , * , *

* * * * * *

* * * *
* * , * ;
dato che nel corso del procedimento si sono costituiti anche * * *
* di Rimini, * ;
rilevato che * * * *
* * * *
* * hanno aderito alla richiesta di inibitoria delle garanzie nei confronti dei locatori e di inibitoria ai pagamenti degli istituti di credito, mentre si sono opposte alla concessione della misura cautelare volta a inibire ai garanti l'esercizio delle azioni di rivalsa, surroga o regresso derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie;
atteso che * oltre a contestare l'omessa integrazione del contraddittorio nei propri confronti, ha chiesto respingersi la domanda cautelare;
tenuto conto che l'Esperto ha depositato un primo parere in data 10.6.2026 dando conto: dell'attività svolta; dell'articolato Processo M&A procedimentalizzato da * con il supporto dell'*advisor* * * strutturato secondo il par. 12 del Protocollo, per la ricerca di offerte volte ad assicurare la continuità aziendale, che ha portato al ricevimento di 17 manifestazioni di interesse cui hanno fatto seguito 8 offerte preliminari con 6 richieste di accesso a *data room*; all'esito delle verifiche è stata ricevuta in data 22 aprile 2026 un'unica offerta (l'Offerta Oxy) e, successivamente, altra offerta di un gruppo quotato cinese, ancorché subordinata a *due diligence* e priva di una adeguata illustrazione della struttura dell'operazione; che le ricorrenti hanno individuato quale strumento di regolazione della crisi il Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione (PRO) di cui all'art. 64-*bis* CCI, ritenuto dal medesimo Esperto idoneo a consentire il pagamento integrale dei creditori sorti nel corso della * senza i vincoli delle regole di distribuzione del valore previsti dagli artt. 2740 e 2741 c.c.; di aver acconsentito alla proroga della * sino al termine ultimo del 4 ottobre 2026, avendo però dato atto che avrebbe proceduto all'archiviazione della composizione negoziata qualora non venga fosse stata ricevuta alcuna adeguata Offerta vincolante in tempo utile per l'udienza per la finanza d'urgenza nel frattempo richiesta dalle società (12 giugno); di aver partecipato alle riunioni con i creditori, con le banche, con i potenziali investitori maggiormente interessati e con l'investitore offerente Oxy ed i suoi *advisor*; dello svolgimento di interlocuzioni con i *landlord*, con i quali sono stati sospesi a far data dal primo trimestre 2026 i pagamenti dei canoni ed è stata prevista la ripresa dei pagamenti dal mese di luglio; della ricorrenza di elementi di concretezza delle prospettive di risanamento, alla luce delle offerte ricevute, supportate dalla perizia del prof. * sui marchi e dalla anticipazione peritale del valore di liquidazione del dott. * rispetto ad * del pericolo rappresentato da iniziative esecutive sui conti correnti o su altri beni del Gruppo, ivi compresi i marchi, che avrebbero potuto compromettere la tenuta del piano di cassa fino al 31 dicembre 2026 e gli interessi dei restanti creditori, oltre che di altri soggetti (lavoratori

e terze parti in primo luogo); che la cessazione dei rapporti di locazione (e affitto di ramo d'azienda) avrebbe determinato un pregiudizio concreto, attuale e di carattere irreparabile, sottraendo – per il solo periodo luglio/dicembre 2026 - un volume di fatturato di circa 6 milioni di euro, al quale è associata una marginalità (maggiore EBITDA derivante dalla prosecuzione dei rapporti) pari a 3,1 milioni di euro, oltre al rischio di dispersione del valore della rete diretta, non ricostituibile nei tempi del risanamento; che ricorre il *periculum* anche con riguardo alla seconda misura cautelare richiesta, atteso che le controparti garantite non sono creditori abituati ad operare nel contesto della composizione della crisi, sicché il rischio di escussione delle garanzie nel corso della * è elevato; tale rischio è confermato dalle interlocuzioni con i *landlord* esteri che non hanno ancora condotto a un accordo; l'escussione delle garanzie e controgaranzie determinerebbe il pagamento da parte delle banche garanti ed esercizio delle azioni di rivalsa; l'escussione – infine - comporterebbe il rischio di interruzione dei contratti di locazione e affitto sottostanti, in caso di mancata ricostituzione delle garanzie, allo stato non possibile per l'impossibilità di ottenere nuove linee di firma;

sentite le parti comparse all'udienza del 18.6.2026 nel corso della quale le società, oltre a compiere alcuni chiarimenti sul perimetro delle istanze cautelari, hanno rappresentato che Oxy si era impegnata a formulare l'offerta vincolante entro il 30.6.2026 e che, nelle more, era pervenuta un'offerta di un operatore cinese;

rilevato che, su richiesta delle ricorrenti, l'udienza è stata rinviata al 15 luglio 2026 ed è stata preceduta da una memoria difensiva con la quale le società hanno precisato e ridotto le domande cautelari, nonché dedotto di aver ricevuto il giorno prima un'offerta vincolante di Oxy, se pur sottoposta ad alcune condizioni;

tenuto conto che l'Esperto ha confermato la ricezione dell'offerta, astrattamente idonea a sostenere il Piano di Ristrutturazione soggetto a omologazione con previsione di pagamento dei crediti sorti nel corso della composizione negoziata; della prosecuzione delle operazioni di *due diligence* da parte dell'operatore asiatico; dell'avvio delle negoziazioni con l'Agenzia delle Entrate e delle interlocuzioni dell'investitore con Invitalia;

dato atto che, sempre su richiesta delle società e tenuto conto della ricezione, dopo l'udienza del 15.7.2026, di ulteriori elementi novità a supporto del percorso di risanamento, è stato disposto un ulteriore rinvio;

rilevato che con memoria autorizzata depositata in data 4.9.2026 le società hanno insistito per la richiesta di concessione delle misure cautelari, pur riducendone il perimetro;

tenuto conto che, a sostegno della richiesta, le ricorrenti hanno dedotto che: l'investitore Oxy Capital S.r.l. ("OXY") aveva presentato una nuova offerta vincolante, per il prezzo di euro 115 milioni, avente ad oggetto i principali asset e compendi aziendali, incluso il personale (pari a n. 562 dipendenti) e con esclusione delle partecipate estere; il cessionario dei rami aziendali è stato individuato in una società di

nuova costituzione (c.d. "BidCo"), destinata, contestualmente al pagamento del corrispettivo dell'acquisizione, a scindersi in tre società operative autonome (c.d. ciascuna "OpCo"), volte a valorizzare separatamente ciascuno dei marchi * , * e * Oxy si pone come obbiettivo del raggiungimento della sostenibilità economica e della generazione di cassa positiva entro due anni dal *closing* della operazione; il fabbisogno finanziario della operazione di acquisizione sarà fornito da un *pool* di co-investitori (industriali e finanziari) nelle seguenti proporzioni: Fujian Septwolves Industry Co., Ltd ("Septwolves"), società industriale di diritto cinese, quotata su una borsa valori asiatica, con un investimento di Euro 30 milioni; illimity Bank S.p.A. ("illimity"), tramite la concessione di un finanziamento di Euro 30 milioni (c.d. "finanza di piano"); Fondo di Salvaguardia delle Imprese gestito da Invitalia ("Invitalia"), con un investimento di Euro 30 milioni; OXY (unitamente ad altri eventuali co-investitori), con un investimento pari a ulteriori Euro 10 milioni; l'offerta è sottoposta ad alcune condizioni sospensive e, in particolare, *(i)* l'ottenimento delle necessarie delibere e autorizzazioni da parte dei co-investitori finanziari sopra menzionati, cioè illimity e Invitalia; *(ii)* il raggiungimento di accordi con le rappresentanze sindacali, anche in funzione dell'attivazione degli ammortizzatori sociali e degli eventuali futuri esuberi del personale; *(iii)* il raggiungimento di accordi con SACE, MCC e il creditore ipotecario, in relazione ai debiti garantiti oggetto di accollo; *(iv)* l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative e regolamentari, richieste dalla normativa applicabile, per il perfezionamento dell'operazione di investimento; *(v)* l'ottenimento delle approvazioni societarie, delle autorizzazioni amministrative e regolamentari, nonché di ogni altro consenso o autorizzazione di qualsiasi natura richiesti ai sensi della normativa applicabile, in funzione dell'investimento dell'operatore cinese Septwolves; in data 30 luglio 2026 anche * (" * "), riconducibile al gruppo americano * , ha presentato un'offerta ritenuta inidonea a salvaguardare la continuità aziendale; l'Offerta OXY 28.7.2026 è risultata compatibile con la predisposizione del (preannunciato) piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, *ex* art. 64 *bis* CCI ("PRO"); il ricorso di accesso al PRO potrà avvenire in sostanziale concomitanza con il termine di conclusione della * (4 ottobre 2026); la proposta preliminare individuata prevede, per * , il soddisfacimento integrale dei crediti prededucibili, del credito ipotecario, dei crediti dei lavoratori e dei crediti di professionisti, agenti ed artigiani; dei creditori *factor* (i.e. General Finance e UCI Factor); dei crediti chirografari sorti successivamente all'avvio della composizione negoziata (in parte mediante accollo e prosecuzione del rapporto nell'ambito della continuità aziendale delle società acquirenti e, per la parte residua, mediante pagamento per cassa.); nella misura del 30% per i crediti tributari, mentre per i crediti previdenziali è in fase di valutazione l'eventuale ricorso alla transazione contributiva; l'acquirente si accollerebbe la quota dei finanziamenti garantiti da SACE e MCC oggetto di regresso (post escussione degli istituti finanziatori garantiti) per circa l'80%, mentre la componente chirografaria degli istituti finanziatori sarebbe soddisfatta nella misura del 4%; i restanti creditori sarebbero

variamente soddisfatti, mentre nessun pagamento è previsto per i creditori postergati; per * la proposta in fase di elaborazione prevede il soddisfacimento integrale dei crediti dei lavoratori e pressoché integrale degli altri crediti privilegiati, previdenziali ed erariali; con riferimento a questi ultimi, è ancora in corso la valutazione circa l'opportunità di ricorrere, anche per * a una transazione fiscale e/o contributiva. Un trattamento analogo è previsto per i *factor* e per i creditori chirografari sorti successivamente all'avvio della composizione negoziata, con particolare riguardo ai fornitori che hanno continuato e continuano a sostenere l'operatività aziendale; gli altri creditori chirografari saranno soddisfatti in misura differenziata, in funzione della natura del credito e delle eventuali garanzie, mediante pagamenti per cassa, accollo o assegnazione di partecipazioni di BidCo, mentre non è previsto alcun soddisfacimento per i creditori postergati; la proposta assicurerà comunque un trattamento migliorativo rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per entrambe le società; con riguardo alla programmazione della proposta, le società hanno evidenziato di aver avviato le interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate e che la presentazione della transazione fiscale è prevista entro il mese di settembre; le interlocuzioni con i creditori finanziari sono proseguite e risulta fissata una riunione plenaria per il 10 settembre 2026 per aggiornarli sull'avanzamento e sulle prospettive del percorso di risanamento; i pagamenti in favore dei fornitori della continuità e dei proprietari dei punti vendita italiani (*landlord*) sono ripresi in coerenza con il piano di cassa aggiornato, grazie al finanziamento soci di Euro 2 milioni autorizzato dal Tribunale e agli incassi da Euro 3,4 milioni derivanti dalla vendita di un immobile; sono state avviate da OXY interlocuzioni con i soggetti per i quali è previsto l'accollo dei debiti;

tenuto conto che l'Esperto ha depositato un parere aggiornato alla data del 4.9.2026 dando conto che: **a)** l'offerta vincolante e strutturata di OXY è idonea ad assicurare il risanamento dell'impresa e la conservazione di 562 posti di lavoro, da attuarsi mediante il deposito di un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione entro la fine del mese di settembre e, al più tardi, entro il termine della composizione negoziata; **b)** l'offerta è condizionata a cinque rilevanti condizioni sospensive: *(i)* accordo definitivo con Illimity sulla finanza di piano; *(ii)* delibera favorevole di Invitalia e accordo su importo e condizioni; *(iii)* accordi con le rappresentanze sindacali su ammortizzatori sociali, CIGS ed eventuali esuberi; *(iv)* accordi con SACE, MCC e l'istituto titolare del credito ipotecario sui debiti da accollare; *(v)* ottenimento da parte di Septwolves delle approvazioni societarie e delle autorizzazioni amministrative e regolamentari; **c)** i partner industriali e finanziari risultano credibili; **d)** le risorse destinate al ceto creditorio ammontano a complessivi circa euro 115,2 milioni, così composti: (i) euro 40 milioni di corrispettivo per cassa; (ii) circa euro 55,2 milioni mediante accollo di debiti; (iii) euro 20 milioni quale valore prospettico attribuito dall'offerente alla partecipazione del 10% riconosciuta ad * in ciascuna delle tre società operative, destinata ad essere riconosciuta a taluni creditori non soddisfatti mediante pagamento in denaro; **e)** l'allocazione del corrispettivo fra le due masse è di circa euro 90

milioni per il compendio * e di euro 25 milioni per il compendio * **f)** le risorse destinate ad assicurare la continuità ammontano a complessivi fino a euro 100 milioni, così composti: capitale di rischio per circa euro 70 milioni (Septwolves circa euro 30 milioni, Invitalia circa euro 30 milioni, Oxy e ulteriori co-investitori fino a euro 10 milioni) e finanza di piano fino a euro 30 milioni a valere sull'intervento di Illimity; **g)** è stato esaminato lo scenario alternativo della liquidazione giudiziale per * ancora in fase di elaborazione per *

tenuto conto che l'Esperto ha concluso per la funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e considerate proporzionate, in quanto il sacrificio imposto è temporaneo, non ablativo e circoscritto al tempo necessario a presentare lo strumento di regolazione della crisi prescelto;

sentiti l'Esperto e le parti comparse all'udienza del 9 settembre 2026;

osservato che

Le ricorrenti hanno chiesto l'adozione di misure cautelari aventi contenuto analogo alle misure protettive, delle quali hanno già usufruito per il termine massimo di 240 giorni previsto dall'art. 19, V comma CCI ("*la durata complessiva delle misure non può superare i ducentoquaranta giorni*"), nonché misure cautelari dirette ad inibire l'escussione di garanzie e controgaranzie.

Ai fini della decisione si tratta anzitutto di verificare l'ammissibilità delle richieste.

Secondo una tesi affermatasi in dottrina e in giurisprudenza, in pendenza di una composizione negoziata, la consumazione del termine massimo di durata delle misure protettive non osta alla concessione di una misura cautelare volta ad inibire a creditori predeterminati l'esercizio di azioni esecutive o cautelari ovvero l'acquisizione di diritti di prelazione non concordati. Secondo tale orientamento, il termine di 240 giorni previsto dall'art. 19 CCI e quello complessivo annuale di cui all'art. 8 CCI sono riferiti soltanto alle misure protettive, che consentono una protezione generalizzata del patrimonio del creditore. I predetti termini possono essere superati dalla concessione di misure cautelari, dal medesimo contenuto delle misure protettive, affidando al giudice il contemperamento del sacrificio imposto ai singoli creditori destinatari della misura cautelare con lo stato del percorso di risanamento e delle trattative volte all'individuazione di una soluzione negoziata della crisi (cfr. Trib. Imperia, 20 febbraio 2024, Est. Cappello).

Secondo un altro orientamento, invece, non è ammissibile domandare una proroga delle misure protettive nell'ambito della composizione negoziata oltre il termine massimo di 240 giorni, né richiedere – scaduto il termine – la concessione di misure cautelari aventi analogo contenuto (Trib. Roma, 19 marzo 2025, Est Miccio).

Le misure cautelari sono definite dal Codice della Crisi di Impresa come quei "*provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni*"(art. 2 lett. q CCI). Trattasi di provvedimenti

che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle previsioni del codice di procedura civile, anche in considerazione della peculiare disciplina della strumentalità, che non richiede l'instaurazione di un giudizio di merito (art. 19, comma VII, CCI). Le misure cautelari – come del resto quelle protettive di cui all'art. 2, lett. p) CCI - devono essere funzionali a tutelare le trattative (art. 19, I comma, CCI) e, in ogni caso, l'effetto della loro concessione non può essere definitivo, ma solo di assicurare provvisoriamente la tutela delle trattative e il loro buon esito, al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato.

La protezione cautelare non gode – a differenza delle misure protettive - di alcun automatismo, occorrendo allegare e dimostrare la ricorrenza del requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, inteso come rischio specifico che la mancata concessione della cautela possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa. È poi necessario che sia soddisfatto un ulteriore requisito, ricorrente anche in tema di conferma delle misure protettive, ovvero che la concessione e/o la durata della cautela (rispetto alla quale non è esplicitato un termine massimo, lasciato quindi alla determinazione del giudice, fermo comunque il limite dato dalla conclusione del percorso di composizione negoziata) non rappresenti un pregiudizio eccessivo per il soggetto destinatario.

Le misure cautelari sono maggiormente flessibili, in quanto atipiche nel loro contenuto e destinate a soggetti specifici, a differenza delle misure protettive che possono essere anche domandate, come avvenuto nel caso di specie, nei confronti di tutti i creditori.

La disciplina di tali strumenti pare porsi dunque in "*un rapporto di specialità, nel senso che all'interno del vasto (in quanto non tipizzato) mondo delle misure cautelari necessarie a "condurre a termine le trattative" vengono isolate, individuate ed assoggettate ad una disciplina speciale (rispetto a quella delle misure cautelari) le misure protettive del patrimonio, ossia quelle indicate dall'art. 18, co. 3, 4 e 5: si tratta di misure che hanno in comune con le misure cautelari la funzione generale di agevolare il buon esito delle trattative attuata – ed in ciò riposa la funzione specifica delle protettive rispetto alle cautelari – mediante la sterilizzazione della possibilità, per i creditori, di aggredire il patrimonio del debitore (principalmente – ma non unicamente - attraverso azioni esecutive, cautelari o con la costituzione di cause di prelazione). L'evidenza del rapporto di specialità che corre tra i due ambiti normativi si coglie nel fatto che se non esistesse la disciplina speciale delle misure protettive, queste ultime verrebbero attratte nella disciplina generale delle misure cautelari, mentre se non esistessero le norme in materia di misure cautelari l'ambito applicativo delle misure protettive non potrebbe estendersi oltre i confini disegnati dalla regolamentazione che le riguarda. Da ciò deriva, quale necessaria conseguenza, l'impossibilità di applicare, ad una fattispecie – quella delle misure protettive - oggetto di disciplina speciale, le regole dettate per le misure cautelari: in presenza di una disciplina speciale che sottrae talune fattispecie alla regolamentazione della disciplina generale sottoponendole ad un regime proprio, è quest'ultimo – e solo quest'ultimo – che può trovare applicazione*" (cfr. Trib. Roma citata).

Ai fini della decisione occorre inoltre dare conto del quadro normativo di riferimento in relazione alla durata della protezione, in particolare nella composizione negoziata della crisi.

Come si è anticipato, nell'ambito della composizione negoziata la durata delle misure protettive è soggetta a termini interni al procedimento più limitati rispetto a quello di 12 mesi previsto in via generale dell'art. 8 CCI (norma che trova la propria derivazione dalla disciplina unionale e, in particolare, del paragrafo 6 della Direttiva *Insolvency* che regola la sospensione delle azioni esecutive individuali dei creditori e, in tale ambito, stabilisce il termine massimo di durata di dodici mesi).

Al riguardo si è fatto notare che il divieto stabilito nella Direttiva *Insolvency* si riferirebbe ad uno *stay* riferito alla generalità dei creditori e non varrebbe quindi nel caso in cui si tratti di misure selettive, indirizzate verso destinatari determinati, come avverrebbe nel caso delle misure protettive atipiche e delle misure cautelari. In considerazione del tenore dell'art. 6 citato della Direttiva, tale argomento non appare persuasivo, poiché il carattere generale o specifico della protezione non sembra costituire un discrimine in punto a durata massima complessiva.

Se è vero poi che l'art. 8 CCI si riferisce alle sole misure protettive, non va trascurato che al debitore non può essere consentito domandare misure cautelari che inibiscano le azioni esecutive oltre il termine di dodici mesi, perché il superamento di tale termine si porrebbe in contrasto con il divieto unionale, che guarda al contenuto della protezione, sia che sia inquadrabile in termini di misure protettiva, sia come misura cautelare.

Nell'ambito della composizione negoziata della crisi, inoltre, il legislatore ha inteso ridurre ulteriormente la durata massima delle misure protettive a 240 giorni, pur consapevole della possibilità che la composizione negoziata sia prorogata fino a 360 giorni e che, di conseguenza, l'ultima parte del percorso di risanamento guidato dall'Esperto si svolga senza misure protettive del patrimonio. In considerazione di tale scelta normativa, si dubita che sia possibile rimettere al giudice, una volta scaduta la protezione cd. tipica, il vaglio concreto della proporzionalità del sacrificio imposto ai singoli creditori oggetto di inibitoria cautelare avente contenuto analogo alla protezione di cui all'art. 19 CCI e la risoluzione negoziata della crisi d'impresa.

Peraltro, anche a voler aderire all'orientamento favorevole all'ammissibilità misure cautelari selettive richieste, questo Tribunale non può non rilevare che l'estensione delle tempistiche del divieto di azioni esecutive e cautelari richiede specifiche e solide ragioni sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, sia con riguardo del *periculum in mora*.

Nel caso in esame il primo requisito pare difettare.

La funzionalità della protezione richiesta va valutata rispetto agli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata, che vanno individuati, da un lato, nel risanamento dell'attività di impresa, dall'altro, nel buon esito delle trattative per il superamento della situazione di crisi.

Nella fattispecie non si può non rilevare che il percorso di risanamento intrapreso dalle società è obiettivamente complesso: ha richiesto un articolato Processo * per la ricerca di offerte volte ad assicurare la continuità aziendale, che ha portato al ricevimento di plurime manifestazioni di interesse cui ha fatto seguito un'offerta da parte di Oxy, poi accettata dalle Società, e di altra offerta di un soggetto che non è stata invece ritenuta idonea; la presentazione dell'offerta vincolante da parte di Oxy, inoltre, ha richiesto molte più settimane rispetto a quanto preventivato al momento del deposito dell'istanza cautelare e, ancora oggi, la stessa è subordinata a plurime e rilevanti condizioni sospensive che non si sono ancora verificate (cfr. pag. 5 parere Esperto depositato in data 4.9.2026), pur mancando ormai poco tempo alla conclusione della composizione negoziata (4 ottobre). La stessa offerente, inoltre, ha ancora in corso l'istruttoria con i finanziatori.

In considerazione della prossimità della scadenza della composizione negoziata e della presentazione, asseritamente prossima, di uno strumento di regolazione della crisi, individuato nel Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione (PRO) di cui all'art. 64-*bis* CCI, non si può non rilevare che il percorso sconta un significativo ritardo, non essendo stato completato il piano di risanamento (indicato dall'Esperto in corso di redazione), né presentata la proposta di transazione fiscale agli enti tributari e valutato se assumere analoga decisione riguardo la proposta di transazione nei confronti degli enti contributivi per * ed a entrambi gli enti per *

Le ricorrenti, inoltre, non hanno ancora illustrato il piano e la proposta ai creditori, pur avendo programmato alcuni incontri con i creditori finanziari e strategici nel mese di settembre.

L'attuale condizione è stata giudicata negativamente dagli istituti bancari che, all'udienza del 4 settembre, pur non opponendosi all'accoglimento delle domande cautelari, hanno dichiarato di non aver ricevuto ancora alcuna illustrazione della proposta riservata ai creditori bancari rispetto al PRO, non essendo ancora iniziate le interlocuzioni, né di aver avuto elementi di valutazione del piano dell'offerente riguardo alle * I creditori finanziari, pertanto, dubitano della possibilità di rispettare la previsione temporale del 4.10 per la presentazione dello strumento prospettato.

Alla medesima udienza le società, pur confermando le tempistiche prospettate nell'istanza, hanno dato atto che le interlocuzioni sono state programmate solo nelle ultime settimane di settembre. Ciò rende – anche alla luce delle dichiarazioni degli istituti di credito (che hanno definito "*indietrissimo*" le interlocuzioni) - improbabile il rispetto dell'iter temporale e procedurale prospettato dalle ricorrenti.

In quest'ottica, pur prendendosi atto delle positive considerazioni dell'Esperto che ha dato conto che le prospettive di risanamento presentano oggi un grado di concretezza superiore a quello del mese di giugno, essendo le assunzioni sorrette da impegni documentati, non si può non rilevare che il percorso da compiere è ancora significativamente incompleto.

Al fine di poter valutare positivamente l'elemento del *fumus boni iuris* delle misure cautelari richieste non si può ritenere sufficiente che le prospettive di risanamento siano maggiormente plausibili

rispetto ai mesi scorsi, atteso che – stante l'imminente scadenza della composizione negoziata – il piano di risanamento avrebbe dovuto essere pressoché completo e caratterizzato da plurimi elementi di concretezza che, nella specie, tuttora difettano. Al tempo stesso, le trattative avrebbero dovuto presentare un grado di affidabile certezza, mentre di fatto non sono ancora stati sottoposti ai creditori concreti elementi di valutazione.

Le considerazioni espresse riguardo alla carenza del requisito del *fumus boni iuris* comportano il rigetto di entrambe le misure cautelari richieste, assorbita ogni considerazione riguardo al *periculum in mora*.

Ricorrono i presupposti, in considerazione della complessità e novità delle questioni trattate, oggetto di provvedimenti non sempre uniformi della giurisprudenza di merito, per compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

1) Respinge le misure cautelari domandate;

2) Compensa tra le parti le spese di lite.

Si comunichi alle parti costituite e all'Esperto.

Bologna, 16 settembre 2026

La Giudice

Antonella Rimondini